

STATUTO

Art. 1 Denominazione e sede

L'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE TEATRO2"** ha sede in Milano in Via Nino Oxilia, 22. L'eventuale variazione della sede legale non costituisce modifica statutaria.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate a Milano e in Italia, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

Art. 2 Normativa e durata

1. L'Associazione viene definita aperta, ugualitaria, pluralistica, democratica, liberale, apolitica, solidaristica, partecipativa e senza scopi di lucro.

Mira al raggiungimento ed al rispetto dei fondamentali principi e diritti della vita: libertà, dignità e promozione umana, parità di trattamento uomo-donna, democraticità, solidarietà sociale, partecipazione, formazione, tempo libero, attività e servizi alla persona.

2. E' regolata dal D.Lgs. 460/1997 e successive modifiche nonché da quanto disposto dal c.c. agli articoli 14 e seguenti e dalla normativa vigente in materia di associazionismo.

3. L'Associazione ha durata illimitata ed è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 Scopi ed attività

1. L'Associazione persegue finalità di promozione e diffusione delle attività teatrali ed artistico-culturali, promuovendo la divulgazione della conoscenza delle stesse sia nei confronti di adulti sia nei confronti di minori.

2. L'Associazione si propone di:

a) promuovere e diffondere principalmente la cultura teatrale, musicale, letteraria, figurativa e ogni altra forma artistica in particolare nel mondo giovanile;

b) ampliare la conoscenza della cultura artistica attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

c) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo artistico, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura teatrale, musicale, letteraria, figurativa ed artistica in genere come un bene per la persona ed un valore sociale;

d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

e) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'arte un sollievo al proprio disagio;

f) organizzare corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, conferenze e convegni;

g) promuovere la realizzazione di laboratori con l'utilizzo di materiali didattici;

h) realizzare ed organizzare spettacoli, manifestazioni ed eventi musicali e culturali;

i) promuovere l'approfondimento della continuità tra il mondo dell'arte e quello educativo;

l) promuovere inoltre queste ed altre iniziative sociali che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

3. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) realizzazione, cura, sponsorizzazione, patrocinio, progettazione, allestimento, messa in scena di spettacoli teatrali, concerti musicali, opere liriche, letture di poesie e racconti, mostre e vernici e qualsiasi altro genere di manifestazioni culturali o artistiche utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- b) promuovere ed organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, caffè-concerto, tavole rotonde, lezioni, corsi e stages sia per adulti che per bambini e ragazzi;
- c) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- d) attività editoriale: pubblicazione di testi teatrali, letterari, copioni, spartiti, cd musicali, dvd, audiocassette, riviste cartacee e digitali, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- e) gestire circoli, librerie, biblioteche, cinema, teatri, laboratori artistici teatrali e musicali;
- f) aderire a circuiti ed organizzazioni aventi gli stessi principi e scopi, nonché le attività previste dal presente Statuto;
- g) acquisire locali, strumenti, impianti finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali.

4. L'Associazione opera senza fini di lucro e con l'impegno di devolvere eventuali utili risultanti dalla gestione alle attività istituzionali.

Essa svolge la propria attività essenzialmente su base di volontariato degli associati, degli aderenti e dei sostenitori.

5. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività strettamente strumentali.

6. In funzione della suddetta attività, l'Associazione utilizzerà collegamenti e collaborazioni con enti pubblici e/o privati costituiti o comunque operanti in settori analoghi. L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti o partecipare a bandi e concorsi di soggetti pubblici o privati; il Presidente potrà incassare le somme elargite. L'Associazione dovrà mantenere la più completa indipendenza nei confronti di organi internazionali, nazionali o locali di governo, di aziende pubbliche e private.

Art. 4 Soci (Ammissione)

1. Sono Soci dell'Associazione coloro che in segno di condivisione dello spirito che informa l'Associazione, hanno sottoscritto l'atto di costituzione (Soci fondatori), le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione o entro il termine altrimenti disposto dal Consiglio Direttivo, la quota di Associazione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. L'ammissione dell'aspirante aderente è vincolata dalla sottoscrizione senza riserve dello Statuto dell'Associazione con il rispetto e la condivisione degli scopi e delle norme organizzative interne.

La quota a carico degli aderenti è annuale, intrasmissibile, non è trasferibile e non è restituibile nei casi di esclusione o cessazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I Soci sono in varia misura coinvolti nello svolgimento delle attività per il buon funzionamento dell'Associazione, fatto salvo comunque il principio di democraticità e l'effettiva partecipazione di tutti i Soci.

3. Il Consiglio Direttivo, dietro apposita delibera, potrà accogliere l'adesione di persone giuridiche.

Art. 5 Soci (Diritti e doveri)

1. Ciascun aderente di maggiore età ha diritto di voto, senza regime diversificato tra i Soci, per l'approvazione dei rendiconti, per l'approvazione e modifica dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I Soci maggiori d'età hanno diritto ad accedere alle cariche associative. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri; hanno altresì diritto di partecipare alle attività della stessa e a conoscere i programmi finalizzati a realizzare gli scopi sociali. I Soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione.

2. Gli aderenti hanno il diritto di votare direttamente o per delega; ogni delegato può esprimere al massimo due voti oltre al suo.

3. I Soci devono mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione. Hanno il dovere di sostenere con la propria attività gli scopi dell'Associazione, di osservare le norme statutarie ed i regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi sociali. Devono versare la quota associativa determinata dagli organi dell'Associazione e sono altresì tenuti a corrispondere le eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea.

4. Il numero degli aderenti è illimitato. La quota associativa è intrasmissibile.

5. I Soci possono svolgere sia attività retribuita che attività non retribuita. Ai Soci volontari non retribuiti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e giustificate. L'Associazione potrà eventualmente assumere lavoratori dipendenti o assimilati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo purché in preferenza tra soggetti in seno ai Soci, sempre nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione potrà altresì approvare la consulenza di professionisti esterni, sempre che tali qualifiche non siano riscontrabili all'interno della compagine sociale, per la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'Associazione per il perseguimento dei suoi fini. La corresponsione ai professionisti di cui sopra sarà conforme alle tariffe professionali in vigore.

Art. 6 Esclusione Soci

Gli aderenti cessano di appartenere alla stessa per:

- dimissioni volontarie in forma scritta, comunicate al Consiglio Direttivo o al Presidente;
- sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso;
- decesso;
- comportamento contrastante o in violazione degli scopi statuari nonché per indegnità sancita dall'Assemblea dei Soci.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo sia richiesta la delibera dell'Assemblea dei Soci, e comunicate al richiedente o al Socio.

Art. 7 Organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 8 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto ed in regola con il versamento della quota associativa; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto entro 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio; è convocata altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta espressa richiesta da 3/5 dei Soci.

Si riunisce in via straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza semplice dei Soci.

2. La convocazione è scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, mail-pec; si riterrà valida la comunicazione mediante affissione nei locali sociali) e rivolta a ciascun Socio con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno n.8 giorni prima della data fissata.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega (massimo n.2 per Socio) da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

3. L'Assemblea ordinaria adotta le delibere a maggioranza semplice dei presenti e ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed approvare il programma di attività proposto dallo stesso;
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- prendere ogni decisione in merito ad argomenti scritti all'ordine del giorno e sui quali si ritenga opportuno deliberare.

4. L'Assemblea straordinaria adotta le delibere a maggioranza dei 3/4 dei Soci presenti e delibera in merito a:

- richieste di modifica dello Statuto ed eventuali regolamenti;
- scioglimento dell'Associazione.

5. Le votazioni Assembleari sono effettuate, a scelta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o per voto segreto.

Nelle delibere che riguardano le responsabilità del Presidente e dei Consiglieri, gli stessi non hanno diritto di voto.

Art. 9 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio, organo esecutivo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da almeno 3 Soci. Si riunisce ogniqualvolta si ritenga opportuno o necessario per l'ordinaria gestione, su proposta di uno dei suoi membri. I suoi membri durano in carica n.3 anni e sono rieleggibili.

2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno n.3 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax) e/o avviso telefonico in casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono altresì convocate su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e sono verbalizzate con sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione e provvede:

- alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo quanto disposto dall'Assemblea;
- a determinare annualmente l'ammontare delle quote sociali;
- a fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il rendiconto consuntivo;
- ad amministrare il patrimonio sociale e deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- a proporre all'Assemblea le modifiche statutarie eventualmente resesi necessarie;
- ad assumere il personale;
- ad accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- a prendere atto delle dimissioni dei Soci e a deliberare sull'esclusione della qualità di Socio da sottoporre, se richiesto, all'Assemblea per ratifica.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri, ove a tali nomine non abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente ed il Vice-Presidente. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, da confermarsi alla prima Assemblea utile. Non possono essere cooptati più di 1/3 dei Consiglieri, in tale caso si indicano con urgenza elezioni suppletive per i membri da sostituire o per il rinnovo di tutto il Consiglio.

Art. 10 In particolare, il **Presidente** rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. E' responsabile verso i Soci e verso l'esterno come disposto dall'articolo 38 c.c. E' garante di tutti i debiti dell'Associazione assieme ai membri del Consiglio Direttivo fatta eccezione per quelli che non hanno partecipato alla delibera degli atti o abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

1. E' eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo. Sovrintende all'andamento dell'Assemblea, cura l'applicazione del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; sovrintende alle linee di indirizzo contenute nel programma generale; coordina le attività sociali e ne autorizza la spesa.

2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

3. Esercita i più ampi poteri di ordinaria amministrazione. Il Consiglio gli conferisce i seguenti poteri, da intendersi solo esemplificativi:

- rappresentare l'Associazione presso gli enti pubblici;
- stipulare, modificare e risolvere contratti;
- incassare, esigere somme, procedere a pagamenti, disporre bonifici ed operare in ogni altro modo sul conto corrente dell'Associazione con firma congiunta e/o disgiunta con il Segretario-Tesoriere di cui all'articolo 12;
- è a capo del personale.

4. Egli cessa dalla carica quando non ottemperi alle previsioni di legge o statutarie.

Art. 11 Il **Vice-Presidente** collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione. In caso di carica vacante, convoca con urgenza l'Assemblea.

Art. 12 Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere, la cui carica può coincidere con quella del Vice-Presidente, assiste il Consiglio Direttivo con mansioni contabili ed amministrative e coadiuva i suoi membri con i seguenti compiti:

- redige e conserva i Verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- cura le convocazioni;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- predisponde lo schema del progetto di rendicontazione annuale;
- provvede con serietà alla tenuta della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- riscuote le entrate e paga le spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

- cura i rapporti con gli Istituti di Credito; ha altresì il potere di operare sul conto corrente dell'Associazione con firma congiunta e/o disgiunta con il Presidente di cui al precedente articolo 10.

Art. 13 Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) quote dei Soci e contributi specifici a fronte di prestazioni di servizi;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) ricavato dall'organizzazione di iniziative promozionali o manifestazioni finalizzate al finanziamento;
- e) proventi derivanti dalle iniziative che l'Associazione promuove nel settore specifico delle sue attività;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita sociale come disposto dall'articolo 148 TUIR e D. Lgs. 460/1997.

L'avanzo di gestione deve essere reinvestito in favore delle attività istituzionali.

L'Associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative.

Art. 14 Rendiconto

1. L'esercizio coincide con l'anno solare.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Il consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 15 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea Straordinaria che si riunisce ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito, se obbligatorio, l'organismo di controllo "Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità Sociale" di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2000 (in G.U. 30 settembre 2000 n. 229 Serie Generale) e di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e seguenti modifiche e salvo comunque diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento il patrimonio sociale non potrà pertanto essere ridistribuito tra i Soci.

Art. 16 Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, ed eccezion fatta per il previo vaglio e decisione del collegio dei Probiviri, se costituito, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 17 Regolamento interno

L'Assemblea dei Soci, nelle modalità di cui all'articolo 8, potrà approvare un regolamento interno che disciplini il rapporto dell'Associazione con i suoi associati.

Art. 18 Norma finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto e per quanto non è disciplinato da regolamenti interni eventualmente approvati di cui al precedente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.